



Ai gentili clienti e Loro Sedi

TARI: la quota variabile si paga una sola volta anche in presenza di pertinenze dell'abitazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il Dipartimento delle Finanze, con la **circolare n. 1/DF del 20.11.2017** ha fornito precisazioni in relazione alle **modalità di calcolo della TARI**. Confermando l'orientamento espresso in occasione di un'interrogazione parlamentare, la circolare specifica che **la quota variabile TARI può essere conteggiata una sola volta anche in presenza di pertinenze dell'abitazione**. Alcuni comuni, invece, hanno previsto un calcolo della TARI che comprende **l'applicazione di tante tariffe variabili quante sono le pertinenze dell'abitazione** (oltre all'immobile adibito ad abitazione principale). Secondo tale modalità di calcolo, un immobile adibito ad abitazione con tre pertinenze dovrebbe scontare: *i*) una **tariffa fissa** sulla base della metratura complessiva di immobili e pertinenze; *ii*) quattro **tariffe variabili**, una per l'abitazione e tre per le pertinenze. Con la circolare in commento viene specificato che il calcolo corretto del tributo prevede **l'applicazione di una sola parte variabile**, in quanto l'applicazione della parte variabile ad ogni singolo immobile e pertinenza comporterebbe un'**illegittima moltiplicazione del tributo**, nonché il conteggio di un numero di occupanti diverso da quello effettivo (la parte variabile viene calcolata sul numero di occupanti, e qualora sia conteggiata separatamente per ogni immobile e pertinenza si avrebbe una moltiplicazione della tassa **scollegata alla realtà**). Con riferimento al rimborso, la circolare n. 1/DF/2017 specifica che **l'istanza può essere presentata entro 5 anni dal giorno del versamento** e deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso oltre ai dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI. Non si può procedere alla richiesta, invece, se i comuni hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Premessa

Con la **circolare n. 1/DF/2017** il Dipartimento delle Finanze ha fornito precisazioni in relazione al

corretto calcolo della parte variabile della TARI. La tassa sui rifiuti, infatti, si compone di due elementi:

1. una **quota fissa**, calcolata sui metri quadri dell'immobile;
2. una **quota variabile**, calcolata sulla quantità di rifiuti prodotti (calcolata, nella maggior parte dei casi, sul numero di occupanti).

Considerato che alcuni comuni procedono al calcolo TARI applicando una quota variabile per ogni singola pertinenza dell'immobile (oltre a quella calcolata sull'immobile di abitazione), il Dipartimento delle Finanze ha spiegato che **il calcolo corretto della TARI prevede l'applicazione di una sola quota variabile.**

Osserva

Un diverso modus operandi non ritroverebbe nessun supporto normativo e condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo TARI.

Con riferimento ai rimborsi, viene specificato che:

- l'istanza va **proposta entro 5 anni dalla data di versamento;**
- **non è possibile presentare istanza nel caso in cui il comune applichi tariffe avente natura corrispettiva** (calcolata puntualmente sulla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico).

La disciplina della TARI

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 651, legge n. 147 del 27.12.2013, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*.

In ordine alla determinazione della tariffa il citato DPR dispone che la stessa è composta da **una parte fissa**, determinata in relazione alle **componenti essenziali del costo del servizio**, e da una parte variabile, rapportata alle **quantità di rifiuti conferiti** (la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica).

Quanto alla strutturazione della tariffa, l'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 158/1999 prevede che **la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare**. Per la **parte variabile** della tariffa, il comma 2 dell'art. 5 stabilisce che questa *"è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza"*. Tuttavia, **se non è possibile misurare i rifiuti** per singola utenza, viene previsto che la

quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza venga determinata applicando un **coefficiente di adattamento**.

I problemi di calcolo

La circolare, ai fini della determinazione del tributo, specifica che per **utenza domestica**, deve intendersi **comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze**. In proposito giova richiamare anche quanto riportato nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale prevede che *"la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti..."*.

Di conseguenza, la **quota fissa** di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata **moltiplicando** la **superficie** dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la **tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa**, mentre la **quota variabile** è costituita da un **valore assoluto**, vale a dire da un **importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa**.

$$\text{TARI} = \text{QUOTA FISSA (coefficiente * metri quadri)} + \text{QUOTA VARIABILE (valore assoluto calcolato sugli occupanti)}$$

La circolare segnala che **alcuni comuni procedono ad un calcolo irregolare della TARI** che comporta la **moltiplicazione della quota variabile in funzione delle pertinenze relative all'alloggio**. In particolare, viene prevista **l'applicazione di una quota variabile del tributo per l'alloggio e per ogni singola pertinenza dello stesso**.

Agli effetti pratici, mentre ad un alloggio privo di pertinenze viene **applicata una sola quota variabile**, un alloggio con **due pertinenze sconta una quota variabile sull'alloggio** e ben **due sulle relative pertinenze**, andando a moltiplicare l'importo TARI in misura particolarmente sensibile.

Osserva

Per effetto di tali modalità di calcolo due immobili con caratteristiche simili potrebbero comportare il pagamento di un importo TARI nettamente differente. Ipotizziamo due immobili identici (per metratura e struttura) il primo con pertinenza incorporata (es. taverna) ed il secondo con

pertinenza accatastata separatamente: nel secondo caso, le modalità di calcolo adottate da alcuni comuni comporterebbero il pagamento di una TARI superiore (per effetto dell'applicazione di due quote variabili).

Con riferimento a tali modalità di calcolo, la circolare ha specificato che, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione è **corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.**

Un diverso modus operandi da parte dei comuni **non troverebbe alcun supporto normativo**, dal momento che **condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze**, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI.

Riportando l'esempio della circolare, **si pensi al caso di due nuclei familiari**, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un'abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell'abitazione. Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l'errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.

ESEMPIO			
Primo nucleo familiare			
Mq abitazione	Parte fissa	Parte variabile	TARI totale
100	$100 * 1,1 = 110$	163,27	$110 + 163,27 = 273,27$
Secondo nucleo familiare			
Mq abitazione	Parte fissa	Parte variabile	TARI totale
80	$80 * 1,1 = 88$	163,27	$88 + 163,27 = 251,27$
20	$20 * 1,1 = 22$	163,27	$22 + 163,27 = 185,27$
			TOT = 436,54

Come appare evidente dall'esempio, **se si considera la parte variabile in riferimento sia all'abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l'importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.** Se ipotizziamo un immobile con più di una pertinenza appare ancor più evidente l'effetto moltiplicatore del calcolo TARI:

ESEMPIO			
Mq abitazione	Parte fissa	Parte variabile	TARI totale
60	$60 * 1,1 = 66$	163,27	$66 + 163,27 = 229,27$
20	$20 * 1,1 = 22$	163,27	$22 + 163,27 = 185,27$
10	$10 * 1,1 = 11$	163,27	$11 + 163,27 = 174,27$
10	$10 * 1,1 = 11$	163,27	$11 + 163,27 = 174,27$
			TOT = 763,08

La circolare n. 1/DF/2017 specifica che tale differenza di importi **non trova un valido sostegno logico-giuridico** soprattutto se si osserva che le pertinenze, come le cantine o le autorimesse, **non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore** a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, **verrebbe preso in considerazione due volte**.

Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all'esempio che precede è la seguente:

ESEMPIO			
Primo nucleo familiare			
Mq abitazione	Parte fissa	Parte variabile	TARI totale
100	$100 * 1,1 = 110$	163,27	$110 + 163,27 = 273,27$

Il rimborso

Laddove il contribuente riscontri un **errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti**, lo stesso **può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014** (anno in cui la TARI è stata istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Non è possibile, quindi, **chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)**, governata da regole diverse da quelle della TARI, che **non prevedevano**, tranne in casi isolati, la **ripartizione della stessa in quota fissa e variabile**.

Non si può procedere nemmeno alla **richiesta di rimborso** laddove i comuni che hanno **realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico**, hanno introdotto in luogo della TARI, una **tariffa avente natura corrispettiva**.

Per quanto riguarda, in particolare, **l'istanza di rimborso**, la stessa deve essere proposta, a norma dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di **cinque anni dal giorno del versamento**. L'istanza, che non richiede particolari formalità, deve però **contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso** nonché i **dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI**.

Osserva

Viene specificato, infine, che **i regolamenti comunali di disciplina della TARI** in molti casi **non contengono un'espressa e univoca previsione in ordine alle concrete modalità di calcolo della tassa nell'ipotesi di cui si tratta**, potendosi manifestare l'errore **in sede di applicazione degli atti regolamentari ai fini dell'emissione degli inviti di pagamento che specificano le somme dovute per ogni utenza**. Qualora, peraltro, i comuni abbiano adottato disposizioni il cui contenuto si riveli difforme rispetto ai criteri di calcolo chiariti dalla circolare, gli stessi sono invitati a procedere ai necessari adeguamenti delle proprie previsioni regolamentari.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti